



**Art. 4**

L'Autore si impegna a consegnare copia definitiva dell'Opere su supporto digitale, completa delle immagini, se necessarie, per il completamento dell'Opera. Poiché l'Opera non viene consegnata in originale, la copia dell'Opera rimarrà di proprietà del Comune.

**Art. 5**

Il corrispettivo per la cessione del diritto patrimoniale d'autore *de quo* e di ogni diritto di utilizzazione come specificato nell'art. 1, è fissato in € 1.400,00 (*euro mille/00*), al lordo delle ritenute fiscali stabilite dalla normativa vigente, da liquidarsi dietro presentazione di documento fiscalmente valido e sarà corrisposto tramite bonifico bancario/postale entro 30 gg. dal ricevimento dello stesso. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010, l'Autore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora menzionata. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

**Art. 6**

Restano applicabili, oltre alle norme del Codice Civile sui diritti d'autore, sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche (artt. 2575 - 2583) e sulla vendita (artt. 1470 e ss.), quelle derivanti dalle seguenti leggi o decreti: L. 633/41 e succ. modif., R.D. 1369/42, L. 159/93, L. 248/2000.

Per l'Autore, il presente contratto diventa esecutivo al momento della sottoscrizione; per il Comune diventa esecutivo al momento dell'adozione del relativo atto amministrativo di impegno.

**Art. 7**

Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 196/2003, il Comune tratterà (manualmente, elettronicamente e informaticamente) i dati relativi all'Autore nel rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso l'Autore gode dei diritti previsti all'art. 7 del precitato decreto. L'Autore dichiara di consentire al trattamento dei suoi dati personali.

**Art. 9**

Entrambe le parti si impegnano a comporre in via amichevole eventuali controversie che dovessero sorgere nell'interpretazione e nell'applicazione del presente contratto. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rimandano alle vigenti disposizioni di legge. Solo in caso di mancato accordo, qualsiasi controversia inerente il presente contratto sarà di competenza del Tribunale di Reggio Emilia.

**Art. 10**

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico della parte inadempiente.

*Redatto e sottoscritto in duplice esemplare, entrambi originali a Reggio nell'Emilia,  
Il 18/04/2016 .*

**Per Comune di Reggio Emilia**  
**Il Dirigente**  
*Giordano Gasparini*

**L'Autore**  
*Emeric Lhuisset*